1. **Modello di Garanzia a Prima Richiesta – per gli Ulteriori Servizi**
2. [CARTA INTESTATA DEL GARANTE APPROVATO]
3. A:

Terminale GNL Adriatico S.r.l. (qui di seguito il “**Gestore**”)

Via Santa Radegonda 8, 20121 Milano

Italia

Alla cortese attenzione del Coordinatore per la Sottoscrizione di Capacità

1. [Luogo], [data]
2. **GARANZIA A PRIMA RICHIESTA**
3. Egregi Signori,
4. premesso che:
   * 1. il codice di Rigassificazione stabilisce le condizioni di accesso al terminale di rigassificazione di proprietà del Gestore, ubicato a circa 17 km al largo della costa di Porto Levante, Italia, ai sensi dell’articolo 24, capo V del decreto legislativo n. 164/2000 (il “**Codice di** Rigassificazione”);
     2. in data 12 maggio 2011, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ai sensi dell’articolo 24, comma 5° del Decreto Legislativo, ha accertato la conformità del Codice di Rigassificazione adottato dal Gestore alla normativa applicabile. Il Codice di Rigassificazione è stato oggetto di successivi emendamenti la cui compatibilità con la normativa applicabile è stata accertata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

(c) ci è stato comunicato che in data [*inserire data*], [*inserire denominazione dell’Utente del Servizio di Trasporto*] con sede legale in [*inserire indirizzo*], (l’“**Utente del Trasporto”**”) ha stipulato un Contratto per l’accesso al Servizio agli Ulteriori Servizi riservati agli Utenti del Trasporto quali, a titolo esemplificativo, il Servizio di Flessibilità o il Servizio di Liquefazione Virtuale (di seguito “Contratto”) con il Gestore per la prestazione da parte del Gestore degli Ulteriori Servizi (come definiti nel Codice di Rigassificazione in particolare nell’Allegato “o” e nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento, di seguito “DTF” pubblicate dal Gestore sul proprio Sistema di Comunicazione Elettronico) (il “**Contratto**”);

(d) il Codice di Rigassificazione è parte integrante di detto Contratto e ad esso dovrà essere applicato; e

(e) la presente Garanzia (come di seguito definita) è rilasciata ai sensi del Contratto.

1. Nella presente Garanzia parole ed espressioni non diversamente qui definite avranno il medesimo significato attribuito a ciascuna di esse nel Contratto e/o nel Codice di Rigassificazione.
2. Il sottoscritto istituto [*inserire denominazione del Garante Approvato*] (qui di seguito il “**Garante**”; essendo il Garante e il Gestore le “**Parti**” e ciascuno di essi una “**Parte**”) con la presente irrevocabilmente ed incondizionatamente si impegna come segue (la “**Garanzia**”):
3. Il Garante garantisce irrevocabilmente di pagare al Gestore, fino alla concorrenza massima dell’Importo (come di seguito definito), il totale di ciascun ammontare dovuto dall’Utente del degli Ulteriori Servizi a titolo di Tariffa per gli stessi (corrispettivo di sottoscrizione CSS e, in caso di allocazione del Servizio di Flessibilità, corrispettivo di riconsegna CRF offerto *pay as bid e,* in caso di allocazione del Servizio di Liquefazione Virtuale, corrispettivo di riconsegna CRL offerto *pay as bid*) ai sensi del Contratto che non sia stato corrisposto dall’Utente del Trasportoalla data di scadenza rispettivamente stabilita (gli “**Obblighi Garantiti**”) a prima richiesta del Gestore (ciascuna richiesta di questo tipo viene definita una “**Richiesta**”). Ciascuna Richiesta deve essere una richiesta di pagamento formulata per iscritto dal Gestore al Garante (con copia all’Utente del Trasporto) in base al modello qui allegato come Appendice A, e recante l'indicazione di qualsiasi importo dovuto dall’Utente del Trasporto ai sensi del Contratto, del Codice di Rigassificazione e delle DTF, che non sia stato corrisposto dall’Utente del Trasporto al Gestore entro la data di scadenza rispettivamente stabilita. Il Garante è tenuto a corrispondere al Gestore gli importi indicati nella Richiesta (i) non prima di 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento della conferma da parte del Gestore che la Richiesta in oggetto è stata notificata all’Utente del Trasporto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 12; e (ii) non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dal ricevimento della conferma di cui al punto (i).
4. L’importo massimo complessivo dovuto dal Garante ai sensi della presente Garanzia (l’“**Importo**”) sarà pari a [•][[1]](#footnote-1) euro.
   1. Il pagamento dovrà essere effettuato a favore del Gestore sul conto corrente indicato nella relativa Richiesta.
5. La responsabilità del Garante non sarà pregiudicata, ridotta o in alcun modo invalidata da alcuno dei seguenti eventi (sia che il Garante ne sia o meno a conoscenza o vi abbia o meno acconsentito):
   1. qualsiasi proroga concessa all’Utente del Trasporto, ovvero qualsiasi acquiescenza nell’ambito del Contratto da parte del Gestore, o qualsiasi ritardo da parte del Gestore nel far valere i propri diritti nei confronti dell’Utente del Trasporto; o
   2. qualsiasi impossibilità, incapacità, modifica dell’assetto societario o della forma giuridica dell’Utente del Trasporto; o
   3. assoggettamento dell'Utente del Trasporto a liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale; o
   4. qualsiasi altra obbligazione, impegno o garanzia prestata al Gestore in relazione agli obblighi dell’Utente del Trasporto previsti dal Contratto, o il mancato o ritardato esercizio da parte del Gestore dei diritti derivanti da detta obbligazione, impegno o garanzia, o rinuncia ai diritti derivanti da tale obbligazione, impegno o garanzia da parte del Gestore, in tutto o in parte, a condizione che in nessun caso il Gestore effettui una Richiesta ai sensi della presente Garanzia relativamente ad un importo dovuto ai sensi del Contratto che sia stato pagato al Gestore come previsto da tale altra obbligazione, impegno o garanzia; o
   5. qualsiasi invalidità, illegalità o inefficacia del Contratto, o di qualsiasi clausola in esso contenuta.
6. La presente Garanzia entrerà immediatamente in vigore alla data sopra indicata (la “**Data di Entrata in Vigore**”) e rimarrà in vigore fino al sessantesimo Giorno successivo al termine della data in cui il Contratto giungerà a scadenza.
7. Il Garante dichiara al Gestore che alla data della Garanzia:
   1. la sottoscrizione e il rilascio della presente Garanzia, l’esecuzione di tutte le operazioni e l’adempimento di tutti gli obblighi ivi contemplati rientrano nei propri poteri e tali sottoscrizione, rilascio, esecuzione e adempimento sono stati debitamente autorizzati mediante tutte le opportune procedure;
   2. di essere una banca o altro istituto di credito il cui *rating* di debito a lungo termine non garantito sia non inferiore ad almeno 2 (due) dei seguenti *ratings*:
      1. BBB- emesso da S&P;
      2. Baa3 emesso da Moody's; e/o
      3. BBB emesso da Fitch Ratings; e
   3. la Garanzia pone in essere obblighi validi e legalmente vincolanti per il Garante in conformità con i termini previsti dalla stessa.
8. Il Garante accetta che la presente Garanzia vada ad aggiungersi e non sostituisca diritti che possano spettare al Gestore nei confronti dell’Utente del Trasporto, ai sensi del Contratto o della legge.
9. In caso di ritardo nel pagamento degli Obblighi Garantiti, il Garante verserà al Gestore gli interessi di mora agli stessi termini e secondo le stesse condizioni previste dal Codice di Rigassificazione.
10. Qualsiasi rinuncia, esonero o compensazione tra il Garante e il Gestore dovrà essere subordinata al fatto che nessuna garanzia, disposizione o pagamento al Gestore sia reso inefficace, respinto o revocato in virtù di provvedimenti o di previsioni legislative in caso di fallimento, liquidazione, amministrazione straordinaria o insolvenza o per altra qualsivoglia ragione, e qualora tale condizione non venga soddisfatta, il Gestore sarà autorizzato ad escutere la Garanzia come se tale rinuncia, esonero o compensazione non avesse avuto luogo e non fosse stato effettuato alcun pagamento.
11. Nessun mancato o ritardato esercizio da parte del Gestore di diritti o eccezioni ai sensi della presente Garanzia dovrà essere inteso come rinuncia a tali diritti o eccezioni, né il singolo o parziale esercizio o rinuncia ad un diritto o eccezione ai sensi della presente Garanzia precluderà l’ulteriore esercizio o l’esercizio di altri diritti o eccezioni.
12. Con la presente il Garante rinuncia irrevocabilmente ai diritti e benefici previsti ai sensi degli articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 del Codice civile. Ogni clausola della presente Garanzia è separabile e distinta dalle altre e se, in qualsiasi momento, tale clausola è o diventa invalida, inefficace o inapplicabile, si avrà per non apposta, e in tal caso le rimanenti clausole della Garanzia continueranno ad essere pienamente in vigore ed efficaci.
13. La Garanzia è rilasciata a beneficio del Gestore e dei suoi successori, cessionari e aventi diritto, in relazione al Contratto.
14. **(A)** Qualsiasi avviso o altra comunicazione da darsi (i) a cura di una delle Parti alle altre Parti e/o all’Utente del Trasporto; o (ii) a cura dell’Utente del Trasporto ad una o entrambe le Parti ai sensi della Garanzia, o in relazione ad essa, dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere sottoscritto dalla Parte, che lo notifica, o in suo nome e per suo conto, o dall’Utente del Trasporto, a seconda dei casi. Tale avviso dovrà essere inviato a mezzo PEC o a mezzo corriere, corriere speciale o raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo/i precisato/i al paragrafo 12 (B), e in ogni caso all’attenzione del destinatario indicato al paragrafo 12 (B) (o come diversamente comunicato di volta in volta, secondo quanto disposto al paragrafo 12). Qualsiasi avviso così notificato sarà ritenuto debitamente dato:
    1. se a mezzo PEC al momento dell’invio del messaggio come indicato nel certificato di trasmissione; o
    2. se a mezzo corriere, corriere speciale o raccomandata con avviso di ricevimento, alla data indicata nella ricevuta di consegna/avviso di ricevimento,

a condizione che in caso di consegna a mano dopo le ore 18,00 di un Giorno Lavorativo o di un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, la notifica si riterrà per data alle ore 09,00 del Giorno Lavorativo seguente.

* 1. Qualsiasi riferimento all’ora nel presente articolo è da intendersi come riferimento all’ora locale del paese del destinatario.
  2. **(B)** Gli indirizzi delle Parti e dell’Utente del Trasporto ai fini del paragrafo 12(A) sono i seguenti:
  3. Gestore

Terminale GNL Adriatico S.r.l.

Indirizzo: Via Santa Radegonda 8, 20121 Milano

Tel.: +39 02.636981

PEC: terminale.gnl.adriatico\_mercato@pec.it

Alla cortese attenzione di: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

* 1. [*Garante*]

Indirizzo:

Tel.:

PEC:

Alla cortese attenzione di:

* 1. [*Utente*]

Indirizzo:

Tel.:

PEC:

Alla cortese attenzione di:

* 1. **(C)** Ogni Parte può comunicare alle altre Parti e all’Utente del Trasporto e l’Utente del Trasporto può comunicare alle Parti la variazione della propria denominazione, del relativo destinatario, dell’indirizzo ai fini del presente paragrafo 12, restando inteso che tale avviso avrà effetto unicamente:
  2. dalla data specificata nell’avviso come data in cui avviene la variazione; o
  3. se non è specificata un’altra data o la data specificata è inferiore a cinque (5) Giorni Lavorativi dalla data in cui è effettuato l’avviso, dalla data successiva a dieci (10) Giorni Lavorativi dal momento in cui è effettuato tale avviso di variazione.

1. La presente Garanzia, e le relative Richieste, saranno regolate ed interpretate secondo la legge italiana, e qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente Garanzia sarà soggetta alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del Foro di Milano. Per qualsiasi comunicazione inerente il procedimento (ivi inclusa la notifica di atti processuali), il Garante elegge domicilio in Milano al seguente indirizzo: [*inserire indirizzo*].
   1. In fede
   2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Il Garante)

Il Garante accetta incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, i seguenti articoli della presente Garanzia a Prima Richiesta:

- articolo 1;

- articolo 3;

- articolo 4;

- articolo 6;

- articolo 8;

- articolo 9;

- articolo 10; e

- articolo 13

* 1. Firmato:

In qualità di:

1. Inserire l’importo determinato in base alle indicazioni di cui all’articolo 4.3.2 lettera b) della DTF e, in nessun caso, inferiore a Euro 100.000. [↑](#footnote-ref-1)